

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE
AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
“METODI DI INCLUSIONE, MENTORING E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE NEI NUOVI CONTESTI DEL SAPERE E DEL LAVORO”
XXXVIII CICLO**

*ai sensi dell'Art. 10 del D.M. n.226/2021
a valere sulle risorse attribuite con D.M. n. 352/2022
D.R. n. 63 del 13 luglio 2022*

ART. 1

Istituzione e indizione bando di concorso

1. È istituito il XXXVIII ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in *“Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti del sapere e del lavoro”* con sede amministrativa presso l'Università Telematica Pegaso, di durata triennale.
2. Il Corso di Dottorato di Ricerca in *“Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti del sapere e del lavoro” - XXXVIII ciclo* avrà inizio a partire dal 1° dicembre 2022 e terminerà il 30 novembre del terzo anno di corso, salvo diverse ed eventuali indicazioni da parte del MUR e dell'ANVUR.
3. Come previsto dal D.M. 352 del 9 aprile 2022, attraverso l'attivazione di percorsi di dottorato su tematiche definite, il MUR intende promuovere l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità di cui al PNRR. Le borse di dottorato sono attivate nell'ambito dei temi vincolati indicati nel precitato decreto e nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'art. 6 del D.M. n. 352 del 9 aprile 2022. Il Corso di Dottorato in narrativa prevede il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo, tramite lo svolgimento da parte del dottorando di periodi di studio e di ricerca obbligatori in impresa da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi per le borse a valere sul D.M. 352/2022. Le imprese coinvolte nella definizione del progetto formativo co-finanziano il 50% dell'importo della borsa stabilito a livello ministeriale, nell'ambito di tale decreto. Per ciascuna tematica vincolata è previsto obbligatoriamente un periodo di studio e ricerca all'estero da 6 mesi a 18 mesi presso le istituzioni estere partner.
4. Per il Corso di Dottorato di cui al comma 1 è allegata al presente bando una specifica Scheda descrittiva (Allegato 1.A) che ne costituisce parte integrante e che indica:
 - la sede amministrativa del Corso di Dottorato;
 - il numero complessivo dei posti messi a concorso e la loro tipologia;
 - il numero delle borse di studio e la tipologia;
 - le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - la pagina web di Ateneo dedicata al Dottorato, di cui al precedente comma 1, ove è reperibile ogni informazione utile con riferimento al percorso formativo, al calendario concorsuale e ogni notifica utile per i candidati.
5. Il numero dei posti e delle borse di studio, indicate nella Scheda descrittiva (Allegato 1.A) al presente bando, potrà essere incrementato a seguito di eventuali risorse finanziarie aggiuntive di Ateneo, regionali e/o nazionali e/o europee e/o internazionali. Di ciascun finanziamento sarà data idonea pubblicità sul sito web di Ateneo al link <https://www.unipegaso.it/ricerca-scientifica/dottorati-di-ricerca>.
6. Il numero di borse di studio potrà, altresì, essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati, purché la relativa convenzione sia stipulata entro e non oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. In tal caso, detti finanziamenti aumenteranno esclusivamente il numero delle borse di studio e non incideranno sul numero complessivo dei posti pianificati con il presente bando per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca.
7. L'Ateneo si riserva la facoltà di revocare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, ovvero di sospendere o non procedere all'ammissione dei vincitori, ovvero di sospendere o di non attribuire tutte le borse di studio previste dal bando di concorso medesimo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. In particolare, l'Ateneo si riserva la facoltà di non attribuire le borse di studio o di sospendere l'erogazione a

Allegato 1

seguito del verificarsi di cause non previste, né prevedibili, che determineranno il venire meno del finanziamento esterno sia pubblico che privato.

8. Il presente bando, redatto in italiano e tradotto in inglese, è pubblicato per via telematica sul sito istituzionale di Ateneo dell'Università Telematica Pegaso al link <https://www.unipegaso.it/ricerca-scientifica/dottorati-di-ricerca>. Detta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati per tutte le informazioni in esso contenute; pertanto, i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.
9. Il bando sarà inoltre pubblicato sul sito *Euraxess* e su quello del Ministero dell'Università e della Ricerca.
10. Eventuali rettifiche saranno rese note, in via esclusiva, con la pubblicazione al predetto sito istituzionale di Ateneo.

ART. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca indicato all'art. 1, co. 1, del presente bando, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
 - laurea conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
 - titolo accademico equipollente ad una laurea italiana di durata almeno quadriennale conseguito presso Università straniera.
2. Potranno, altresì, presentare la domanda di partecipazione alla selezione anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto per l'ammissione entro il termine massimo **del 31 ottobre 2022**, a condizione che risultino in debito del solo esame di laurea alla data di presentazione della domanda e che si impegnino a certificare il conseguimento del titolo all'atto dell'immatricolazione, pena decadenza dalla stessa. Per questi candidati, ai fini della partecipazione al concorso, sarà valutata la media ponderata dei voti riportati agli esami sostenuti e la stesura della tesi in corso di deposito.
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
L'Università può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all'avvio del Corso di Dottorato, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e richiedere l'esibizione dei documenti in originale. Il Rettore può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale o la decadenza dall'ammissione al Corso di Dottorato, per difetto dei requisiti prescritti dal presente bando, fatta salva la responsabilità penale derivante da false dichiarazioni. Tale provvedimento sarà comunicato all'interessato all'indirizzo PEC dal quale ha inoltrato la domanda di partecipazione alla selezione.

ART. 3

Titolo accademico conseguito all'estero

1. I candidati in possesso di titolo accademico estero (equivalente a laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento), possono presentare domanda di ammissione allegando i titoli di studio conseguiti, corredati di traduzione in lingua italiana o inglese. Tali candidati sono ammessi al concorso con riserva e saranno esclusi dal concorso, ovvero, in caso di suo superamento, dal corso di dottorato di ricerca a cui sono iscritti qualora risultasse, a seguito di verifica, che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando e non consente, quindi, l'iscrizione al dottorato.
2. Il titolo accademico conseguito all'estero deve essere comparabile per durata, livello e campo disciplinare a un titolo accademico italiano di secondo livello. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione di ammissione al dottorato nel rispetto della normativa in materia vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso, nonché dei Trattati o Accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Entro l'inizio dei corsi devono essere comunque inoltrati all'Ufficio concorsi di Ateneo, unitamente alla domanda di iscrizione, i titoli di studio tradotti, legalizzati in lingua italiana e accompagnati da "Dichiarazione di valore in loco" rilasciata dalle competenti Rappresentanze italiane del Paese nel quale il titolo è stato conseguito, in alternativa potrà essere presentato l'Attestato di comparabilità del titolo universitario estero rilasciato dal centro **ENIC-NARIC** in Italia (**CIMEA**) che contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione del titolo di studio. Per il titolo di studio conseguito in un paese dell'Unione Europea è sufficiente il *Diploma Supplement*.

ART. 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del **12 settembre 2022 alle ore 23.59** (ora italiana) seguendo la procedura descritta al successivo comma 2.
2. La domanda di partecipazione andrà inoltrata esclusivamente all'indirizzo ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it, alla quale dovranno essere allegati i documenti elencati al successivo art. 5, esclusivamente in formato PDF, recante l'oggetto "**Domanda di Ammissione - Dottorato di Ricerca in "Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti del sapere e del lavoro"**". La posta certificata ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it non accetta messaggi provenienti da indirizzi di posta non certificata.
3. Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione incomplete o prodotte con tempi e modalità diversi da quelli indicati al presente articolo ed al successivo art. 5.
4. Al fine di evitare il blocco del sistema, è opportuno completare la procedura di iscrizione in congruo anticipo rispetto alla data di scadenza del bando. L'Università non si assume alcuna responsabilità qualora il candidato non riesca a completare la procedura di iscrizione per caso fortuito, forza maggiore o per eventi non imputabili alla stessa Amministrazione.

ART. 5

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1.B), al fine della valutazione dei titoli, il candidato dovrà allegare all'istanza di partecipazione, inoltrata secondo i tempi e le modalità illustrate al precedente art. 4, i seguenti documenti:
 - Domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1.B) da compilare in italiano o in inglese, nella quale il candidato dovrà riportare:
 - a) nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, recapito telefonico, indirizzo e-mail, cittadinanza;
 - b) corso di dottorato alla cui selezione intende partecipare;
 - c) titolo di studio posseduto;
 - d) eventuale situazione di disabilità, corredata da opportuna documentazione con indicazione della relativa percentuale;
 - e) dichiarazione di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'indirizzo pec ufficio.concorsi@unipegaso.pec.it ogni eventuale cambiamento di recapito, numero telefonico e indirizzo e-mail;
 - f) dichiarazione di presa visione del contenuto del presente bando.
 - Copia di un documento di identità in corso di validità;
 - *Curriculum vitae et studiorum*, datato e firmato e contenente il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia;
 - Uno dei seguenti documenti inerenti il titolo di studio:
 - a) **per coloro che hanno conseguito la laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale presso un'università italiana:**
certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione (riportante il piano di studi, gli esami superati con relative votazioni e il superamento dell'esame finale con relativa votazione);
 - b) **per coloro che hanno conseguito il titolo di studio in un'università estera:**
certificato di laurea (riportante il piano di studi, gli esami superati con relative votazioni e il superamento dell'esame finale con relativa votazione) corredata da attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA o Dichiarazione di valore rilasciata da Ambasciata o rappresentanza consolare italiana;
 - c) **per coloro che risultano iscritti ad una laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale presso università italiane che non hanno ancora conseguito il titolo al momento della domanda:**
certificato di iscrizione all'ultimo anno di corso di studi, con esami superati e relative votazioni;
 - d) **per coloro che risultano iscritti presso università estere e che non hanno ancora conseguito il titolo al momento della domanda:**
certificato di iscrizione all'ultimo anno di corso di studi, con esami superati e relative votazioni;
 - Progetto di ricerca inerente al tema del Dottorato di Ricerca, redatto secondo il Modello standard allegato al presente bando (Allegato 1.C);
 - Lista di eventuali pubblicazioni corredate dai relativi abstract;

Allegato 1

- Eventuali documenti attestanti la conoscenza della lingua straniera indicata nella scheda informativa del dottorato prescelto dal candidato, nonché eventuali ulteriori conoscenze linguistiche o conoscenze informatiche;
 - Eventuali documenti relativi a ulteriori percorsi formativi;
 - Eventuale lettera di referenze di docente universitario con criteri commissione ASN o da qualificato ricercatore internazionale;
 - Elenco, in carta libera, dei titoli presentati in allegato alla domanda;
2. I documenti vanno prodotti in italiano o in inglese. Qualsiasi documento in una lingua diversa dall'italiano o dall'inglese deve essere accompagnato da una traduzione legalizzata in italiano o in inglese, pena la non valutabilità dello stesso.
 3. I candidati si assumono piena ed esclusiva responsabilità della veridicità delle informazioni inserite nella domanda di partecipazione alla selezione e del contenuto degli allegati. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore e si riserva di adottare con adeguata motivazione, in qualsiasi momento, provvedimenti di esclusione dei candidati che non abbiano ottemperato alle previsioni del bando o risultino privi dei requisiti ivi stabiliti.

ART. 6

Prove di ammissione e titoli valutabili

1. La prova di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca è intesa ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare la buona conoscenza della lingua straniera indicata nella scheda del Corso di Dottorato allegata al presente bando (Allegato 1.A).
2. La procedura concorsuale prevede la **valutazione dei titoli**, compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca ed una **prova orale**.
3. Il succitato **progetto di ricerca**, redatto secondo il Modello standard (Allegato 1.C), deve indicare:
 - Titolo del progetto;
 - Obiettivi del progetto e sua connessione all'oggetto proprio del Dottorato;
 - Metodologia e risultati attesi;
 - Grado di fattibilità;
 - Bibliografia essenziale, fino ad un massimo di 12 titoli.
4. Il progetto di ricerca presentato non costituirà programma di lavoro vincolante, in caso di ammissione al Corso di Dottorato.
5. Il **calendario concorsuale sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo** indicato nella Scheda del Corso di Dottorato di Ricerca (Allegato 1.A), a cura del Presidente della Commissione Esaminatrice.
6. La pubblicazione del presente bando, dei dati contenuti nella Scheda del Corso (Allegato 1.A) e del calendario concorsuale ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno sostenere, senza alcun ulteriore preavviso, la prova d'esame secondo il calendario indicato.
7. Eventuali variazioni della data e dell'ora delle prove di selezione saranno pubblicate sul medesimo sito web dell'Ateneo indicato nella Scheda del Corso di Dottorato di Ricerca (Allegato 1.A).
8. La Commissione Esaminatrice, di cui al successivo art. 7, per la valutazione dei candidati dispone di **120 punti**, suddivisi come indicati di seguito:

Allegato 1

TITOLI **Max 40 punti**

PROGETTO DI RICERCA **Max 20 punti**

COLLOQUIO **Max 60 punti**

Il punteggio minimo per accedere al colloquio è pari a **30 punti**.

9. Per la **valutazione dei titoli**, ferma l'autonomia della Commissione Esaminatrice, è valutabile la seguente documentazione:

- | | |
|--|---------------------|
| a) Titolo di laurea coerente con le tematiche affrontate nel Corso di Dottorato
<i>(o, per i soli candidati laureandi, certificato di iscrizione valido)</i> | Max 10 punti |
| b) Voto di laurea
<i>(o, in mancanza, per i soli candidati laureandi, il voto di media ponderata degli esami sostenuti)</i> | Max 10 punti |
| c) Monografie e Pubblicazioni su riviste o collane con peer review
<i>(già edite o con attestato dell'editore, di accettazione e prossima pubblicazione)</i> | Max 10 punti |
| d) Titoli post-lauream (diploma di specializzazione, corsi di perfezionamento, master di durata almeno annuale rilasciati da Università o enti di ricerca qualificati) | Max 4 punti |
| e) Eventuali esperienze professionali e di ricerca
(assegni di collaborazione per attività di ricerca, periodi di studio e di ricerca all'estero - comprensivo del periodo Erasmus -, premi conseguiti da Società Scientifiche Nazionali e Internazionali) | Max 4 punti |
| f) Altri documenti ritenuti utili
(partecipazione ad attività di ricerca, lettera di referenze di docente universitario con criteri commissione ASN o da qualificato ricercatore internazionale, nomina a cultore della materia, certificato di lingua) | Max 2 punti |
| g) Progetto di ricerca
(predisposto secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3) | Max 20 punti |

Per coloro che conseguono la laurea entro il **31 ottobre 2022**, *il voto di media ponderata degli esami sostenuti*, che sostituisce il voto di laurea di cui alla lett. *b)*, va calcolato:

1. moltiplicando il voto di ciascun esame sostenuto per il rispettivo numero di crediti (il 30 e lode è da considerare come 30);
2. sommando tutti i prodotti ottenuti;
3. dividendo il risultato per la somma dei crediti utili (quelli degli esami con voto);

Allegato 1

4. moltiplicando la media ottenuta per 110 e dividendo il risultato per 30 (ottenendo così il voto in centodecimi).

La media ponderata non è richiesta per i laureandi e i laureati presso Università estere.

10. Per la **valutazione della prova orale** (colloquio), ferma l'autonomia della Commissione di ammissione, i criteri valutativi sono:

- | | |
|--|---------------------|
| a) <i>Chiarezza espositiva</i> | Max 10 punti |
| b) <i>Capacità di sintesi</i> | Max 10 punti |
| c) <i>Spirito critico e conoscenza adeguata degli argomenti inerenti i titoli presentati</i> | Max 15 punti |
| d) <i>Capacità di svolgere parte del colloquio nella lingua straniera indicata nella Scheda del Dottorato (Allegato 1.A)</i> | Max 5 punti |
| e) <i>Capacità di rispondere alle domande di approfondimento sul Progetto di ricerca presentato</i> | Max 20 punti |

11. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene un punteggio minimo complessivo di **40 punti** su 60.

ART. 7

Commissione Esaminatrice e relativi adempimenti

1. Per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca oggetto del presente bando, sarà nominata, con Decreto Rettorale, la Commissione Esaminatrice, composta secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento recante le norme in materia di dottorato di ricerca citato nelle premesse.
2. Il suddetto Decreto Rettorale di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito web di Ateneo al seguente link: <https://www.unipegaso.it/ricerca-scientifica/dottorati-di-ricerca>.
3. La Commissione Esaminatrice provvederà tra l'altro a definire:
 - il calendario concorsuale con pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo;
 - le modalità di svolgimento della prova (tramite videoconferenza o in presenza);
 - i risultati della valutazione dei titoli e del progetto di ricerca che deve avvenire almeno 5 giorni lavorativi prima del colloquio;

I verbali relativi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e del colloquio saranno pubblicati sul sito *web* dell'Ateneo come indicato nella Scheda del Corso di Dottorato Di Ricerca (Allegato 1.A).

I candidati non riceveranno alcuna convocazione né comunicazione in merito alle prove di esame.

4. La Commissione Esaminatrice, al termine della prova d'esame, redige la graduatoria generale di merito relativa al Corso di dottorato sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati. I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

ART. 8

Approvazione della graduatoria generale di merito

1. Con Decreto Rettorale si procederà ad approvare la graduatoria generale di merito, formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati prevale il candidato anagraficamente più giovane.
2. La sopracitata graduatoria per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in *"Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti del sapere e del lavoro"* XXXVIII ciclo verrà approvata con Decreto Rettorale sarà resa nota sul sito web di Ateneo, entro la medesima scadenza, link <https://www.unipegaso.it/ricerca-scientifica/dottorati-di-ricerca>.
3. Tale affissione avrà valore di notifica ufficiale agli interessati; **pertanto, non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati.**
4. I candidati vincitori sceglieranno, tra le diverse tipologie di posti messi a concorso, sulla base del punteggio complessivo più alto conseguito; ovvero avranno preferenza di scelta tra i posti messi a concorso i candidati vincitori meglio collocati nelle graduatorie generali.

ART. 9

Iscrizione al Corso di Dottorato di Ricerca

1. I candidati ammessi al Dottorato di Ricerca non riceveranno alcuna comunicazione scritta.
2. **I candidati vincitori**, con o senza borsa, dovranno presentare la domanda di immatricolazione e rendere le relative dichiarazioni entro il termine perentorio indicato all'atto della pubblicazione della graduatoria ed esclusivamente secondo le modalità operative che saranno pubblicate **sul sito web di Ateneo** al link <https://www.unipegaso.it/ricerca-scientifica/dottorati-di-ricerca>.
3. **Coloro che non provvederanno entro il termine fissato saranno considerati decaduti** a tutti gli effetti e i posti vacanti saranno assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito.
4. I vincitori che si sono laureati entro il 31 ottobre 2022 devono autocertificare il conseguimento del titolo, entro la data prevista per l'immatricolazione, pena decadenza della stessa.
5. I candidati risultati **idonei, ma non vincitori, sono invitati a consultare la pagina web** del Corso di Dottorato indicata nella Scheda (Allegato 1.A), al fine di acquisire informazioni utili relative ad eventuali scorrimenti delle graduatorie generali di merito.

ART. 10

Borse di studio

1. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, nelle modalità definite nel precedente art. 9.
2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni. Queste sono assegnate, per tutta la durata del corso, agli iscritti ai corsi di dottorato secondo l'ordine definito nella graduatoria generale di merito e sono rinnovate, annualmente, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Le procedure per il rinnovo sono stabilite dal Collegio dei docenti e codificate nel regolamento del corso. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il

Allegato 1

- dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Università per il finanziamento di dottorati di ricerca.
3. L'importo della borsa di studio, per l'anno accademico 2022/2023, è pari a € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente e viene erogato in rate mensili.
 4. **Le borse di studio che, giusta convenzione, siano finanziate/cofinanziate da società/enti di ricerca esterni, pubblici e/o privati, verranno erogate agli assegnatari subordinatamente all'effettivo introito delle relative somme da parte dell'Università Telematica Pegaso.**
 5. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del 50%, per un periodo complessivamente pari a 6 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.M. 226/2021.
 6. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget in misura pari al 10% dell'importo della borsa medesima per ciascun anno di corso. Il predetto budget è assicurato anche per i dottorandi senza borsa di studio e sarà assegnato al dottorando a supporto delle attività di ricerca e formative in concomitanza con l'avvio dei corsi.
 7. Il dottorando è autorizzato dal coordinatore, previa approvazione del Collegio dei docenti, per le seguenti spese:
 - a) missioni dei dottorandi in Italia e all'estero, iscrizioni a convegni, seminari, etc.;
 - b) materiali di consumo per la ricerca in cui sono coinvolti i dottorandi (ad esempio: reagenti chimici, materiale elettrico, elettronico, cancelleria, etc.);
 - c) beni/attrezzature (ad esempio: hardware, software, attrezzature scientifiche). I beni devono essere inventariati e in quanto tali al termine del ciclo di dottorato rimarranno di proprietà dell'Ateneo. Naturalmente, non è in ogni caso possibile acquistare beni/attrezzature per uso personale (ad esempio: cellulari, tablets, etc.);
 - d) spese di pubblicazione;
 - e) formazione specifica per la ricerca (ad esempio: corsi di lingue, corsi di alta formazione, etc.);
 - f) eventi nella cui organizzazione sono direttamente coinvolti i dottorandi, (ad esempio: PhDay);
 - g) in caso di disponibilità di fondi non utilizzati, il Collegio dei docenti può deliberare per l'utilizzo degli stessi per il pagamento dei viaggi dei membri di commissione esteri per la discussione della tesi, che prevedono il conferimento del titolo aggiuntivo estero al dottorando (ad esempio: doctor europaeus).
- Anche i dottorandi autorizzati all'estero per soggiorni di ricerca durante i quali usufruiscono dell'incremento della borsa hanno diritto al rimborso per missione, al fine di incentivare gli scambi internazionali.**
8. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
 9. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, non può chiedere di fruirne una seconda volta.
 10. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti con soggiorni all'estero. Le borse di studio per la frequenza al dottorato sono compatibili con le borse Erasmus.

ART.11

Contributo per l'accesso e la frequenza al Corso di Dottorato

1. **Entro e non oltre la scadenza fissata per l'immatricolazione** i vincitori, italiani e stranieri, con o senza borsa di studio, sono tenuti al pagamento del contributo di servizio di € 50,00 oltre al contributo integrativo della retta per l'A.A. 2022/2023 e per gli anni accademici successivi di € 282,00.
2. Il contributo annuale per l'accesso e la frequenza al Corso di Dottorato, per coloro che non usufruiscono della borsa di studio, è pari ad € 2000,00, cui si aggiunge il contributo di servizio e il contributo integrativo di cui al precedente comma. L'importo dovuto è suddiviso in quattro soluzioni:
 - I rata da versare al momento dell'iscrizione (€ 500,00);
 - II rata da versare entro il 31 maggio (€ 500,00);
 - III rata da versare entro il 30 giugno (€ 500,00);
 - IV rata da versare entro il 31 luglio (€ 500,00).

ART. 12

Obblighi e diritti dei dottorandi

1. Il Corso di Dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4 e all'articolo 10, comma 2, lettera *b*) del D.M. 226/2021.
2. I dottorandi, con borsa e senza borsa, hanno l'obbligo di:
 - svolgere con impegno esclusivo il percorso formativo deliberato dal Collegio dei docenti;
 - frequentare con assiduità le attività corsuali previste dal Collegio dei docenti;
 - partecipare ai corsi comuni nell'ambito del Corso di Dottorato;
 - presentare le relazioni, orali o scritte, sulle attività e le ricerche svolte;
 - redigere i registri personali delle attività di cui al successivo comma 4;
 - ottemperare a quant'altro sia deliberato dal Collegio dei docenti o sia previsto dai disciplinari di attuazione di specifici finanziamenti a copertura della borsa di dottorato;
 - redigere, alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi originali.
3. Le attività dei dottorandi devono essere riportate in appositi registri personali e comprendono: attività corsuale, attività di ricerca, studio personale, ricerca bibliografica e ricerca in archivi, verifiche in itinere, partecipazione a seminari, a corsi e a convegni, attività presso strutture esterne all'Università (altri atenei, enti di ricerca, aziende), in Italia e all'estero, eventuale attività didattica integrativa e attività di tutorato e quant'altro disposto dal collegio dei docenti che porti al completamento del percorso formativo. È assolutamente vietato svolgere attività di ricerca inerenti al dottorato presso enti o strutture private, se non autorizzati dal Collegio dei docenti. La violazione di tale norma prevede la decadenza dal Corso di Dottorato di Ricerca.
4. La veridicità delle diverse attività svolte dai dottorandi è attestata dai coordinatori sulla base delle indicazioni fornite dal supervisore e dal/i co-supervisore/i.
5. Alla fine di ciascun anno di corso di dottorato, il collegio dei docenti, sulla base di particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso.

Allegato 1

6. Il dottorando può chiedere al Collegio dei docenti, per comprovati motivi, una proroga dei tempi previsti per la presentazione della tesi di dottorato, della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
7. Il Collegio dei docenti può decidere di prorogare la durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi, per motivate esigenze scientifiche legate, tra l'altro, ad esigenze di percorso nell'ambito di co-tutele di durata superiore al triennio o ad esigenze di comprovato incremento della produttività scientifica, (ad esempio: per la sottomissione o l'esito di una richiesta di brevetto nonché in caso di proroga della durata di un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale o internazionale). Nei casi di proroga dovrà essere assicurata la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo; pertanto la proposta motivata di proroga del collegio dei docenti sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per la relativa verifica finanziaria. I dottorandi beneficiari avranno l'obbligo di ottemperare a tutto quanto deliberato dal collegio dei docenti con riferimento al percorso formativo prorogato, ivi incluso, lo svolgimento di attività corsuali.
8. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla normativa vigente quali maternità, malattia grave e servizio civile, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
9. Il Collegio dei docenti, a seguito di comunicazione da parte del coordinatore del corso, prende atto delle sospensioni. La sospensione superiore a trenta giorni per uno dei motivi indicati al precedente comma 8, del presente articolo, comporta l'obbligo di recuperare per intero i periodi di interruzione dell'attività e, pertanto, in tali casi, la durata del percorso formativo sarà protratta per un periodo corrispondente a quello dell'interruzione.
10. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8, del presente articolo, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
11. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
12. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio che sarà erogata al termine del periodo di sospensione ossia alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
13. Il Coordinatore del corso di dottorato dovrà comunicare tempestivamente al competente ufficio l'interruzione dell'attività del dottorando per i conseguenziali provvedimenti amministrativi.
14. Il dottorando può essere autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. In tali casi il limite massimo di reddito, che il dottorando può percepire in quanto compatibile con la borsa di studio, è pari all'importo della borsa medesima.
15. Per ciascun dottorando il Collegio dei docenti prevede, in via ordinaria, lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o per quelli in forma aggregata attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 226/2021. Nel programmare le attività formative all'estero il Collegio può

Allegato 1

tener conto della proposta del supervisore e del/i co-supervisore/i del dottorando che deve proporre il programma delle attività, il titolo del progetto la lettera di invito del supervisore estero. Per i periodi di frequenza all'estero la borsa di studio è incrementata nella misura del 50%.

16. I dottorandi hanno l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipano presso enti esterni.
17. Il dottorando senza borsa può fruire di assegno di ricerca purché la tematica cui si riferisce l'assegno stesso sia affine, a giudizio del collegio dei docenti, con i temi propri del dottorato.
18. Al dottorando è fatto altresì obbligo di registrarsi sul sito ministeriale alla pagina Login MIUR, al fine di poter essere censito quale potenziale di ricerca dell'Ateneo.
19. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza alcun incremento della borsa di studio:
 - attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
 - attività di didattica integrativa, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico.

Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

Lo svolgimento delle attività deve essere indicato nei registri personali; sono fatte salve specifiche collaborazioni didattiche previste da apposite norme nazionali per le quali si applicherà la relativa disciplina. Tutte le altre forme di didattica sono tassativamente proibite ed è compito del coordinatore vigilare sul rispetto di tale disposizione.

20. Tutte le informazioni di natura amministrativa concernenti i dottorandi, nonché la loro carriera, saranno rese note sul sito web al link <https://www.unipegaso.it/ricerca-scientifica/dottorati-di-ricerca>.

L'anzidetta pubblicazione è sostitutiva di ogni altra comunicazione e, pertanto, i vincitori sono tenuti a collegarsi al suindicato sito per un costante aggiornamento.

ART. 13

Esame finale e conferimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato deve essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese; potrà essere redatta in altra lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
2. La tesi dovrà essere discussa alla conclusione del Corso di Dottorato di Ricerca, previa ammissione all'esame finale da parte dei "valutatori". La discussione potrà essere rinviata fino a un massimo di 6 mesi, se richiesto dai "valutatori", nel caso in cui questi ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni della tesi stessa.
3. Per le modalità e i termini di presentazione della tesi, i dottorandi dovranno attenersi a quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati.
4. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore.

ART. 14

Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, entrato in vigore in data 25 maggio 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Gestione Personale Docente dell'Università e trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

Allegato al presente bando vi è una specifica informativa al trattamento dei dati (Allegato 1.E).

ART. 15

Responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa Responsabile del procedimento concorsuale è l'Ufficio Concorsi, presso Centro Direzionale Isola F2 - Napoli - 80143; e-mail: ufficio.concorsi@unipegaso.it - Responsabile del procedimento: Direttore Amministrativo, Avv. Rita Ricciardi.

ART. 16

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di ricerca citato nelle premesse, consultabile sul sito web dell'Ateneo al seguente link: <https://www.unipegaso.it/ricerca-scientifica/dottorati-di-ricerca>.

Il Rettore
F.to Prof. Michele Corsi

Allegato 1

DOCUMENTI ALLEGATI:

- Allegato 1.A - Scheda del Corso di Dottorato di Ricerca in “*Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti del sapere e del lavoro*”
- Allegato 1.B - Domanda di partecipazione alla selezione
- Allegato 1.C - Modello standard del Progetto di ricerca
- Allegato 1.D - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
- Allegato 1.E - Informativa al trattamento dei dati